



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente -

Dott. MARIO BERTUZZI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO

- Consigliere -

Dott. LUCA VARRONE

- Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA

- Consigliere -

Oggetto

VENDITA

Ud. 17/03/2022 - CC

R.G.N. 23476/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23476-2021 proposto da:

(omissis)

,

(omissis)

SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato

(omissis)

;

- ricorrenti -

contro

(omissis)

, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis)

;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 160/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

La Corte,

letto il ricorso proposto da (omissis) s.r.l. e (omissis) per la cassazione della sentenza n. 160 del 10. 2. 2021 della Corte di appello di Palermo, che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da (omissis), aveva dichiarato legittimo il suo recesso dal contratto preliminare di compravendita stipulato con le odierne ricorrenti in data 19. 1. 2009, per avere le promittenti venditrici venduto nel frattempo l'immobile compromesso a terzi, condannandole al pagamento del doppio della caparra ricevuta ed alla restituzione degli acconti successivi;

letto il controricorso notificato da (omissis);

vista la proposta del relatore;

rilevato che la Corte di appello ha motivato tale conclusione rilevando, da un lato, l'inadempimento delle promittenti venditrici, consistito nell'aver venduto l'immobile a terzi, e, dall'altro, che non era stata dalle stesse fornita la prova che la mancata conclusione del contratto definitivo era ascrivibile alla controparte, che, assumevano le appellanti, per le condizioni economiche e di salute, non era stato in grado di reperire la somma dovuta per il saldo del prezzo, escludendo altresì che le parti, per tali ragioni, avessero di fatto consensualmente risolto il contratto, risoluzione che comunque avrebbe dovuto avvenire per atto scritto, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ.;

che, in particolare, con riferimento al rilevato difetto di prova, il giudice di secondo grado ha affermato che la richiesta di prova orale formulata dall'appellante doveva ritenersi rinunciata, in quanto non espressamente richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, essendosi la parte limitata a fare rinvio al proprio atto di appello;



rilevato che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183, 346, 356 e 359 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che le appellanti, in sede di conclusioni, avessero rinunciato alla richiesta di prova orale, che avevano reiterato non essendo stata ammessa dal giudice di primo grado, nonostante che tale richiesta di prova fosse presente nelle conclusioni dell'atto di appello in quella sede richiamate;

ritenuto che il motivo appare manifestamente fondato, atteso che dall'esame degli atti di causa risulta che le istanze di prova per interrogatorio formale e per testi erano state precisate nelle conclusioni dell'atto di appello, sicché il richiamo ad esse fatto dalla parte appellante all'udienza doveva essere riferito, in mancanza di rinuncia esplicita, tanto alle conclusioni di merito che a quelle istruttorie;

che va ribadito nel caso di specie l'orientamento di questa Corte, secondo cui, affinché una domanda o richiesta avanzata nell'atto introduttivo possa ritenersi abbandonata, è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi (Cass. n. 14104 del 2008; Cass. n. 17582 del 2017; Cass, n. 31571 del 2019); che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., va dichiarato assorbito;

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 17 marzo 2022.



Numero registro generale 23476/2021

Numero sezionale 2986/2022

Numero di raccolta generale 11884/2022

Data pubblicazione 12/04/2022

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

